



COMUNE DI IGLESIAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Regolamento per la Concessione dei Passi Carrabili

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento
- Art. 2 -Definizione di passo carrabile
- Art. 3 -Indicazione dei passi carrabili
- Art. 4 -Ubicazione dei passi carrabili
- Art. 5 -Disciplina degli accessi
- Art. 6 -Dimensioni dei passi carrabili
- Art. 7 - Tipologie costruttive
- Art. 8 - Manutenzione del passo carrabile
- Art. 9 - Determinazione della tassa
- Art. 10 - Spese di sopralluogo e di istruttoria
- Art. 11 - Procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile
- Art. 12 - Titolo autorizzativo
- Art. 13 - Durata della concessione del passo carrabile
- Art. 14 - Responsabilità del richiedente il passo carrabile
- Art. 15 - Limiti alle concessioni
- Art. 16 – Cauzione
- Art. 17 - Sanzioni e revoca
- Art. 18 - Disposizioni transitorie finali
- Art. 19 - Entrata in vigore

Allegati: Modulistica

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione comunale di “passo carrabile” ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi del Regolamento Comunale per l’applicazione del TOSAP -Canone per l’occupazione del Suolo Pubblico. In particolare esso disciplina la “Concessione di Uso” dell’area pubblica di fronte al passo carrabile, l’autorizzazione dei lavori occorrenti per l’interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l’accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire. Le opere connesse con l’apertura dell’accesso (quali ad esempio colonnine di recinzione, cancelli e muretti di recinzione) dovranno seguire gli iter amministrativi normali previsti dal Regolamento Edilizio, da Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e dalle vigenti normative in materia di urbanistica.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.

Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.

Articolo 3

Indicazione dei passi carrabili

La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall’art. 120, comma 1, lettera “e”, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l’iscrizione “Comune di Iglesias”, oltre agli estremi della concessione. La mancata

indicazione dell'Ente e degli estremi della concessione comporta l'inefficacia del divieto. Il Comune di Iglesias darà indicazioni affinché il titolare della concessione possa reperire il segnale per conto proprio con le necessarie caratteristiche.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.

Articolo 4 **Ubicazione dei passi carrabili**

I passi carrabili devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni ed avere inoltre un'ubicazione tale da:

- Non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale sulla strada;
- Agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile.
- In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e la strada pubblica.
- In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.
- Nelle strade urbane il passo carrabile dista almeno 12 metri dall'intersezione stradale più vicina - sia che l'intersezione sia posta sul medesimo lato del passo carrabile che sul lato opposto - misurati dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione.
- L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità: in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

Articolo 5 **Disciplina degli accessi**

1) Per motivi di sicurezza stradale - in funzione della classificazione delle strade - l'accesso alla proprietà privata dalla strada pubblica avviene con modalità diverse. Nelle strade con maggiore traffico e/o di maggiori dimensioni gli accessi sono progettati, prevedendo corsie che hanno lo scopo di allontanare il punto di conflitto tra chi entra/esce dalla autorimessa e chi percorre la strada pubblica.

Per "accessi diretti" si intendono quegli accessi privi di tali corsie che dalla

strada pubblica conducono alla proprietà privata.

2) Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate ad altre componenti della mobilità (ad esempio interferenti con fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali);

3) Gli accessi sono localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale;

4) Al fine di favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli o i portoni sono arretrati sino a garantire la sicurezza stradale e quindi ubicati oltre il suddetto tratto, anche per evitare l'arresto in attesa dei veicoli sulla sede stradale. Le suddette determinazioni saranno formalizzate in fase di istruttoria;

5) Nel caso in cui, a causa di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono autorizzati sistemi di apertura automatica.

6) Nel caso di nuove costruzioni o di demolizioni e nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza e/o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello per i veicoli;

7) Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92;

8) Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri);

9) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorché non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni;

10) Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo concessorio;

11) E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di passo carrabile per gli accessi carrabili siti a distanze inferiori a quelli fissate dal comma 2 lettera a) dell'art. 46 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nel caso sia tecnicamente impossibile procedere con l'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del C.d.S.

Articolo 6

Dimensioni dei passi carrabili

I passi carrabili hanno una larghezza minima di 3,00 metri. La misura minima di larghezza indicata al comma 1 è eccezionalmente ridotta fino a 1,80 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate. In sede di istruttoria verranno valutate le obiettive impossibilità.

Articolo 7

Tipologie costruttive

1. I passi carrabili sono di due tipi: a raso e a livelli sfalsati.
 - a) A raso: è realizzato senza opere edili in quanto la quota del marciapiede occupato dal passo carrabile è uguale a quella della zona interna destinata al parcheggio dei veicoli.
 - b) A livelli sfalsati: è realizzato con lastre rettangolari di materiale lapideo e voltatesta (elementi d'angolo) che ne definiscono i contorni; la pavimentazione relativa all'area del marciapiede occupata dal passo carrabile è realizzata con materiale uguale a quello del marciapiede (es. in conglomerato bituminoso). Può essere previsto che la pavimentazione sia in materiale diverso (ad es. cubetti di porfido) da quello del marciapiede. Tale accorgimento serve a migliorare la visibilità dello spazio del marciapiede occupato dal passo carrabile, fermo restando il parere obbligatorio e vincolante dell'Ufficio Tutela del Paesaggio per quanto riguarda le zone sottoposte a vincolo paesaggistico.
2. Il passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Articolo 8

Manutenzione del passo carrabile

Ai sensi dell'art. 45 comma 9, del "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada", gli accessi e le diramazioni sono costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.

La manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari della concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada. I titolari del passo carrabile cureranno altresì che gli elementi di individuazione della concessione indicati sul cartello (numero e data di concessione) siano sempre leggibili.

In caso di nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano i medesimi alle nuove

quote.

Articolo 9 Determinazione della tassa

Il rilascio della concessione del passo carrabile è subordinato al pagamento di una tassa applicata in conformità all'art. 14 del "regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa le cui tariffe sono deliberate con atto della Giunta Comunale in base alle fattispecie di cui al comma successivo :

Passi carrabili con apertura fino a m. 3;

Passi carrabili con apertura da m. 3 a m.6;

Passi carrabili con apertura oltre m. 6;

La misurazione delle aperture e l'applicazione della conseguente tariffa sarà effettuata con tolleranza pari al 5% della misura del passo carrabile.

La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili a raso; tuttavia il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, può, previo rilascio di apposita autorizzazione da riportare sul prescritto cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 15 e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. In tal caso la tassa è pari al 30% della tariffa ordinaria prevista per il suolo pubblico ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare.

Il mancato pagamento della tassa entro i termini comporta la revoca della concessione del passo carrabile.

Articolo 10 Spese di sopralluogo e di istruttoria

Ai sensi dell'art. 27, comma 3°, del Codice della Strada, l'utente del passo carrabile deve corrispondere una tantum la somma di € 38,05 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l'istruttoria relativi ad ogni domanda di concessione, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell'immobile. Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con

deliberazione della Giunta Municipale, o confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti di bollo, segreteria e accessori (cartello, sistema telematico di rilevamento, eccetera).

Articolo 11

procedura per la richiesta di concessione del passo carrabile

L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è soggetta ad autorizzazione del Comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, nel caso di condominio, dell'amministratore se previsto, o da tutti i proprietari degli immobili.

La domanda dovrà essere prodotta in bollo con allegata una seconda marca da bollo da apporre sulla concessione, e dovrà contenere:

- Le generalità complete del richiedente;
- Il numero di codice fiscale del richiedente;
- La partita IVA dell'eventuale società o Ditta;
- L'esatto indirizzo con eventuale numero civico dell'accesso;
- La larghezza esatta in metri lineari dell'accesso;
- La distanza dalla più prossima intersezione stradale;
- L'indicazione degli estremi della licenza e/o altro provvedimento autorizzatorio edilizio.

Oltre a quanto detto alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in copia:

- a) Prospetto facciata in cui è riportato il passo carrabile desunto dal progetto del fabbricato presentato in sede di concessione edilizia, ovvero, in assenza, della documentazione catastale;
- b) La fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- c) La copia della ricevuta di versamento di € 38,05 effettuato alla Tesoreria Comunale con la causale "Diritti di istruttoria e sopralluogo per nuovo passo carrabile";
- d) Nel caso di edifici realizzati prima del 1945 il richiedente non in possesso di elaborati grafici di progetto potrà presentare idonea documentazione fotografica panoramica dell'accesso scattata dalla strada, altresì dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale si rilevi che l'edificio su cui è realizzato il passo carrabile non sia abusivo.

Articolo 12

Titolo autorizzativo

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della ricevuta di versamento della TOSAP, autodeterminato dall'istante, sulla base dell'articolo 9 del presente regolamento.

2. La scelta fra i vari tipi di passo carrabile, descritti al precedente art. 7, è effettuata dall'ufficio comunale competente a rilasciare l'autorizzazione, secondo la natura dei luoghi e le caratteristiche delle strade interessate.
3. Qualora la realizzazione del passo carrabile richieda l'esecuzione di lavori edili, quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione di colonne di sostegno, l'autorizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'avente titolo, previa acquisizione di permesso di costruire ai sensi della vigente normativa in materia con gli elaborati prescritti in relazione al regime urbanistico e vincolistico cui il sito di intervento è sottoposto. Il costo delle opere e della relativa manutenzione è a totale carico dell'interessato.
4. A protezione dei passi carrabili può essere autorizzata, previa presentazione di richiesta da parte del proprietario, la realizzazione della segnaletica orizzontale per delimitare lo stesso e per la dissuasione della sosta (zebrature), solamente in carreggiata, agli estremi laterali del passo carrabile, ad una distanza dall'apertura dello stesso, non superiore a mt. 1,00.
5. Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
6. La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione, l'ufficio comunale competente, previa verifica di conformità, rilascia l'autorizzazione con relativo numero e data da riportare sul segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni), così come riportato all'art. 3, del presente regolamento.
7. Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata per ulteriori 30 giorni, su richiesta dell'interessato.
8. In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.
9. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 13

Durata della concessione del passo carrabile

La concessione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del trentesimo (30°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza. La concessione può essere oggetto di rinuncia entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene chiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale. Gli uffici comunali devono dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario, e provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali

Articolo 14

Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Articolo 15

Limiti alle concessioni

1. La concessione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9 dell'art. 22 del vigente Codice della Strada ed inoltre con i limiti di cui agli artt. 45 e 46 del Regolamento di Attuazione di detto Codice.
2. I passi carrabili e gli accessi stradali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, realizzati in conformità alle norme urbanistiche ma in assenza di specifica concessione, potranno essere mantenuti a condizione che non creino pregiudizio e non siano di ostacolo e pericolo alla privata e pubblica incolumità.
3. I passi carrabili di cui al comma 2 del presente articolo potranno essere oggetto di apposita concessione, da richiedersi secondo le modalità previste dal presente Regolamento, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 16

Cauzione

Se la concessione è rilasciata per i passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione pari a euro 100,00/ml., che sarà resa alla fine di detti lavori. In alternativa può essere istituita una polizza

fideiussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi detti sopra. Gli estremi del pagamento della cauzione (o fideiussione) saranno riportati nel disciplinare di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 17

Sanzioni e revoca

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del vigente Codice della Strada.

Qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il responsabile del procedimento revoca l'autorizzazione.

Articolo 18

Disposizioni transitorie finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedente.

2. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti l'occupazione di suolo pubblico effettuata con passi e accessi carrabili non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia al regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della Delibera di approvazione.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con il presente regolamento.



COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Comando di Polizia Locale.
Via Pacinotti, 5 (struttura ex Tribunale) loc. Serra Perdosa. Tel. 078123773

INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL PASSO CARRABILE

- La domanda per la concessione del passo carrabile deve essere presentata in bollo;
- L'assegnazione del passo carrabile avviene in base alla domanda e fa riferimento al numero civico.
- Ad ogni numero civico corrisponde una ed una sola autorizzazione.
- Un proprietario che richiede più passi carrabili dovrà presentare una domanda per ogni numero civico;
- Il pagamento dei diritti di segreteria per il sopralluogo deve essere effettuato con un bollettino di c/c postale a tre matrici e una di queste deve essere allegata alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.
- Successivamente al sopralluogo, dopo l'esito positivo dello stesso, il richiedente sarà contattato dal personale del Comando di Polizia Locale per l'effettuazione del pagamento del TOSAP relativo alla misura del passo carrabile di cui alla Delibera di Giunta Comunale N del Febbraio 2018.
- Per il rilascio dell'autorizzazione è necessaria una marca da bollo da €



**COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA**

Comando di Polizia Locale.
Via Pacinotti, 5 (struttura ex Tribunale) loc. Serra Perdosa. Tel. 078123773

Domanda di autorizzazione per passo carrabile da presentare esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Iglesias, brevi manu o tramite raccomandata A/R, ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.comune.iglesias@pec.it.

Marca da
Bolli
€ 16,00

Al Comando di Polizia Locale

Via Pacinotti, 5 - 09016 IGLESIAS (CI)

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per passo carrabile.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in Via _____ n° ____
tel. _____ e-mail _____
Codice Fiscale _____

Nella sua qualità di:

Proprietario Locatario Amministratore Altro titolo

(Dichiara, altresì, che ai fini dell'eventuale invio di ogni successiva comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Codice dell'Amministrazione Digitale il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – PEC è: _____)

CHIEDE

- L'autorizzazione per poter destinare a passo carrabile l'accesso sito a Iglesias in Via/P.zza _____ n° civico _____;
- L'autorizzazione per l'installazione della segnaletica prescritta, indicante gli estremi autorizzativi del passo carrabile indicato.

Allega alla presente:

- Marca da bollo da € 16,00;
- Estremi del titolo edilizio autorizzatorio (data di rilascio e numero di Concessione Edilizia o Autorizzazione, data di presentazione D.I.A.), nonché copia prospetto facciata desunto dal progetto;
- Documentazione fotografica così come prevista dall'Articolo 11, comma d, del presente regolamento;
- Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio o Autocertificazione (solo in caso di vecchi edifici);

- Eventuale autorizzazione per la modifica del marciapiede;
- Fotocopia del documento d'identità del richiedente;
- Ricevuta di versamento di € per diritti di segreteria e sopralluogo sul il C.C.P. n....., intestato a COMUNE DI IGLESIAS – COMANDO DI POLIZIA LOCALE, o con versamento sul c/c con codice IBAN IT....., indicando nella causale del versamento “*diritti per autorizzazione passo carrabile Via _____ n° _____*”.

ALL'ATTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE è necessario esibire:

- Ricevuta di avvenuto versamento del TOSAP sul C.C.P.. n° intestato a COMUNE DI IGLESIAS – SERVIZIO TESORERIA TOSAP, codice IBAN IT.....;
- Marca da Bollo da € 16,00.

(Luogo e data della richiesta)

(Il Richiedente)